

# Tribunale Velletri sez. I, 15/06/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 15/06/2020), n.898

Documenti correlati

## Intestazione

## Fatto

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.11.2017 il signor Si. Al. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21/06/2003 con la signora Gi. Ag. alle seguenti condizioni:

- "1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a (omissis...), tra il sig. Si. Al., nato a (omissis...) e la sig.ra Gi. Ag., nata a (omissis...), atto di matrimonio numero (omissis...) e ordinare all'ufficiale dello stato civile di Labico di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario;
2. disporre che i figli siano affidati ai genitori, con collocamento di An. presso il padre e con collocamento di Di. presso la madre;
3. assegnare la casa coniugale, sita in via (omissis...) al ricorrente;
4. disporre che il ricorrente versi alla sig.ra Gi. Ag. un assegno di Euro 300,00 per il mantenimento dei figli An. e Di., oltre il 50% delle spese straordinarie e medico, atteso che la sig.ra Gi. già percepisce la pensione di Euro 500,00 del piccolo Di.;
5. disporre che il padre possa vedere i figli quando desidera, previo accordo e comunque, in mancanza, a settimane alterne, nei giorni di martedì con pernotto e dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina e martedì e giovedì con pernotto nell'altra settimana; nel periodo natalizio alternativamente dal giorno 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre sino al 6 gennaio; a Pasqua per tre giorni comprensivi o della Pasqua o del lunedì successivo; nel periodo feriale estivo per tre settimane da concordare entro il 31 maggio;
6. disporre che la sig.ra Gi. corrisponda all'Istituto Unicredit di Roma e per esso alla mandataria Dobank S.p.a. la misura pari al 50% del mutuo fondiario contratto dai sigg.ri Si. - Gi. per l'acquisto della casa coniugale;
7. Con il favore delle spese di lite, oltre i.v.a. e [c.p.a](#) e rimborso forfetario."

In particolare, il ricorrente ha chiesto: i) il collocamento della figlia An., attualmente convivente con la madre e l'altro fratello affetto da grave handicap presso di sè; ii) l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al 50% con la resistente; iii) la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli minori

da complessivi Euro 500,00 ad Euro 300,00; iv) disporre che la resistente corrisponda la sua quota parte di mutuo.

Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili chiedendo nel resto il rigetto delle domande ex adverso formulate.

In particolare, la signora Gi. ha contestato quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla presunta convivenza con il nuovo compagno, circostanza strumentalmente allegata ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione della casa coniugale, nonché alla dedotta necessità per la figlia An. di andare a vivere con il padre; inoltre, la resistente ha eccepito, conformemente al pregresso giudizio di separazione, la lamentata condizione di indigenza economica in cui il Signor Si. avrebbe vissuto dopo la fine del matrimonio e la sua relativa richiesta di ridurre il mantenimento per An. e Di. a complessivi Euro 300,00 al mese.

Infine, la signora Gi. ha contestato la disciplina delle visite proposta dal padre, in quanto non conforme ai reali bisogni dei minori; tale regime di frequentazione con la richiesta dei pernotti infrasettimanali sottoporrebbe i figli a continui spostamenti da una casa all'altra, del tutto incompatibili con il gravissimo handicap di Di. e con gli impegni scolastici di An..

All'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale, modificandoli, in accoglimento delle richieste della Signora Gi., nella sola parte relativa ai diritti di visita del padre, che allo stato, salvo diversi accordi, sono i seguenti:

"- due pomeriggi a settimana, anche a scelta dello stesso Signor Si., purchè compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori; - a settimane alterne, il sabato e la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; - relativamente alle vacanze di Natale, ad anni alterni: il 24, 25 e 26 dicembre e il 30, 31 dicembre ed il 1. gennaio, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00. E così pure alternativamente le feste pasquali: un anno il sabato santo e la Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00; - durante l'estate, per 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno."

Con la memoria integrativa parte ricorrente ha modificato le conclusioni originariamente formulate nel ricorso, concordando con la resistente in ordine al collocamento della figlia An. con la madre.

Alla prima udienza di prima comparizione le Parti hanno chiesto di emettere sentenza non definitiva sullo status divorzile, rinviando la trattazione di ogni ulteriore questione.

Il Giudice istruttore ha trattenuto la causa rimettendola al Collegio per la decisione.

In data 17 luglio 2018, con sentenza non definitiva n. 1692/18, il Tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Signor Si. e la Signora Gi., e con separata ordinanza in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo assegnando alle Parti i termini di cui all'[art. 183, comma 6., c.p.c.](#), fissando l'udienza di ammissione delle prove al 30 gennaio 2019.

Nelle memorie istruttorie, la resistente, in particolare, ha depositato i certificati di residenza aggiornati, l'attestazione del suo stato di disoccupazione, le ricevute di alcune delle spese mediche unilateralmente sostenute per il figlio Di. (docc. 11, 13 e 14).

Ciò premesso, è da rilevarsi che la presente controversia sottoposta alla scrutinio del Collegio ha ad oggetto la assegnazione della casa coniugale, la quantificazione del mantenimento a carico del padre in favore di entrambi i figli minorenni e, infine, la questione afferente al pagamento pro quota della rata mensile di mutuo spettante alla signora Gi., quale cointestataria del mutuo medesimo.

## STATUS

In ordine allo status il Collegio prende atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1692/2018, pubblicata il 17.07.2018.

Deve, pertanto, confermarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.

## ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

La difesa del ricorrente ha chiesto nel presente giudizio la assegnazione della casa coniugale, considerato che la signora Gi. se ne sarebbe allontanata sin dal lontano 2014 andando a vivere con il suo nuovo compagno ed entrambi i figli; tali circostanze avrebbero determinato la perdita della natura di casa familiare dell'immobile in comproprietà delle parti al 50%, atteso che la resistente non vi abita più essendosene spontaneamente allontanata per andare a vivere more uxorio con il sig. Ma. Re. con cui, durante il matrimonio, ha concepito ed avuto una figlia.

Rileva, in primo luogo, il Collegio come non vi sia in atti alcuna prova della stabile convivenza tra la resistente e il suo compagno i quali a quanto risulta documentalmente, risiedono in indirizzi anagrafici diversi, come da certificati di residenza aggiornati (doc. 11 fascicolo resistente).

Peraltro, l'indirizzo secondo cui nel caso di nuove nozze o di convivenza more uxorio veniva meno il diritto alla assegnazione della casa coniugale ha subito un non recente mutamento con la nota sentenza della Corte Costituzionale (SENT. num. 0308 del 2008) secondo cui "Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 155- quater , primo comma, del codice civile](#), introdotto dall'[art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54](#), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli [artt. 2,3,29 e 30 della Costituzione](#), nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa

coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.".

In altri termini, l'unico parametro su cui deve fondarsi la decisione circa l'assegnazione della casa coniugale è il preminente interesse dei figli con esclusione della automatica revoca nei due casi sopra prospettati.

In secondo luogo, è da ribadirsi quanto accertato nel giudizio di separazione con riferimento al forzato allontanamento della Gi. dalla casa familiare nel luglio 2014 in considerazione della mancata ottemperanza da parte del Si. al provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale alla madre, quale collocataria dei figli minori. L'impossibilità della resistente di rientrare nel possesso della casa si è prolungata per tutto il corso del giudizio di separazione ed anche in quello di divorzio, in considerazione della pervicace volontà del Si. di non abbandonare la stessa, costringendo la madre e i due figli a vivere presso l'abitazione della nonna materna. La condotta paterna, come stigmatizzata nella motivazione del giudice del giudizio di separazione, esclude in radice la sussistenza della circostanza allegata dal ricorrente circa l'abbandono volontario da parte della Gi. della casa familiare ai fini della dimostrazione della perdita della natura di casa coniugale della stessa.

Invero, la condotta paterna a fronte del provvedimento presidenziale e della sentenza di separazione è stata fortemente lesiva degli interessi dei minori a conservare il proprio originario Habitat, per cui si ritiene che la circostanza dell'allontanamento del nucleo familiare dalla casa coniugale non possa ripercuotersi negativamente sui minori stessi, in realtà vittime di un atteggiamento non corretto da parte dell'odierno ricorrente che, ad onta dei provvedimenti giurisdizionali, ha persistito nell'abitare l'appartamento senza metterlo a disposizione dei legittimi assegnatari.

Pertanto, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre quale collocataria di entrambi i figli minori in quanto rispondente all'esigenza di garantire ai figli la reale conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare il prolungamento del subito trauma di allontanamento dal luogo ove si svolgeva, sino alla separazione, la loro esistenza. (vedi Cass. Sezione I, sentenza 10 giugno 2005 n. 12295; [Cass. Sezione I, sentenza 11 giugno 2005 n. 12382](#)).

#### ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI

Per quanto concerne la quantificazione del mantenimento per i figli minori da porre a carico del ricorrente in quanto non collocatario in via prevalente degli stessi, ritiene il Tribunale che vada confermato il quantum stabilito in sede di separazione; al riguardo, la situazione reddituale del Si. per un verso non appare mutata per altro è da considerarsi, come peraltro già osservato in sede di separazione, assolutamente non attendibile, non potendo ritenersi credibile che l'odierno ricorrente possa vivere con circa Euro 100,00 mensili pur svolgendo l'attività di amministratore della società di cui è altresì socio. Inoltre, è da ritenersi assolutamente inconferente la circostanza che il figlio Di. percepisce una pensione di invalidità pari ad Euro 500,00 mensili, atteso che tale somma non può che

essere finalizzata integralmente a coprire tutte le ulteriori esigenze dello stesso in quanto affetto da grave handicap.

In conclusione, va confermato l'importo pari ad Euro 500,00 mensili per i figli (Euro 250,00 ciascuno), nonchè il pagamento della quota di rata di mutuo spettante alla resistente alla luce del dictum della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 20139 del 03/09/2013) secondo cui "In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto".

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

## **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori al padre e alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima cui viene assegnata la casa coniugale sita in (omissis...); il padre potrà vedere e tenere con sè i figli due pomeriggi a settimana, anche a scelta dello stesso Signor Si., purchè compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori; – a settimane alterne, il sabato e la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; – relativamente alle vacanze di Natale, ad anni alterni: il 24, 25 e 26 dicembre e il 30, 31 dicembre ed il 1. gennaio, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00. E così pure alternativamente le feste pasquali: un anno il sabato santo e la Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00; – durante l'estate, per 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
2. dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli in proporzione della loro capacità patrimoniale imponendo a carico del padre il versamento di un assegno complessivo per il mantenimento dei due figli minorenni di complessivi Euro 500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versarsi tramite bonifico su c/c intestato alla Gi. Ag. entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente concordate, nonchè l'importo di Euro 300,00 mensili quale quota della rata di rimborso del mutuo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cap..

Così deciso in Velletri in camera di consiglio in data 12 giugno 2020